

Decreto Assessorato Sanità 04/06/2004

“Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 26 del 18/06/2004, Parte I]

L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO l'accordo dell'8 agosto 2001 tra Governo, Regioni e Province autonome;

VISTO l'art. 6 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con modifiche in legge n. 405 del 16 novembre 2001;

VISTO l'accordo tra Stato-Regioni del 22 novembre 2001, con cui sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza ed il successivo D.P.C.M. del 29 novembre 2001, che ha dato attuazione ai livelli essenziali di assistenza definiti nel precitato accordo;

PRESO ATTO che, con la delibera n. 474 del 2001, sono state stabilite le competenze delle strutture dell'Assessorato regionale della sanità che assegna all'ufficio speciale come “compito specifico... lo svolgimento di attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo in ordine agli aspetti tecnico-sanitari relativi all'assistenza sanitaria ed ospedaliera”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002”;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003”;

PRESO ATTO che con il proprio decreto n. 1273 del 4 luglio 2003 si sono stabilite le tariffe delle prestazioni di assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro da rendere su richiesta dei privati o in conto terzi, come stabilito dal DPCM 29 novembre 2001, allegati 1.1° e 1;

CONSIDERATO che, già con decreto 4 febbraio 2004, si è recepito il DPCM 28 novembre 2003, con cui sono state apportate modifiche al DPCM 29 novembre 2001;

PRESO ATTO di dover mantenere detto tariffario, anche a seguito delle esperienze maturate e di una serie di osservazioni pervenute;

PRESO ATTO che all'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è stato aggiunto il comma 4bis alla legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003. Detto comma testualmente recita: “Il servizio sanitario regionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle aziende unità sanitarie locali di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature”, e pertanto, occorre definire anche le prestazioni che verranno rese su richiesta dei privati o in conto terzi;

RITENUTO opportuno procedere alla manutenzione del tariffario, e provvedere, altresì, a rivederne alcune codifiche, riconvocando il tavolo tecnico già precedentemente costituito e di far proprie le conclusioni raggiunte dal predetto tavolo nelle riunioni del 27 febbraio 2004 e 29 marzo 2004;

DECRETA:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, vengono mantenute ed aggiornate le tariffe di cui al decreto n. 1273 del 4 luglio 2003.

Costituiscono parte integrante del presente decreto n. 4 allegati:

- nell'allegato 1 sono stabilite le tariffe delle prestazioni su richiesta dei privati o in conto terzi del dipartimento di prevenzione - area dipartimentale igiene e sanità pubblica, così come stabilito dal decreto n. 1273 del 4 luglio 2003, con le modifiche apportate;
- nell'allegato 2 sono stabilite le tariffe delle prestazioni su richiesta dei privati o in conto terzi del dipartimento di prevenzione - area dipartimentale sanità pubblica veterinaria, così come stabilito dal decreto n. 1273 del 4 luglio 2003, con le modifiche apportate;
- nell'allegato 3 vengono indicate le tariffe delle prestazioni rese su richiesta dei privati o in conto terzi dai laboratori di sanità pubblica;
- nell'allegato 4 vengono indicati i criteri di riparto dei proventi derivanti dall'attività svolta su richiesta dei privati o in conto terzi.

Art. 2

Il presente tariffario viene mantenuto dall'Assessorato regionale della sanità con cadenza massima di 2 anni.

L'adeguamento ISTAT sarà operato biennialmente in sede di manutenzione del tariffario.

Il presente decreto con i relativi allegati è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Palermo, 4 giugno 2004.

Il Presidente
CITTADINI

ALLEGATO 1

(TARIFFE PER LE PRESTAZIONI D'UFFICIO A RICHIESTA E NELL'INTERESSE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE EROGATE DAI SERVIZI DELL'AREA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI)

... omissis ...

Prestazioni rese in veste di pubblica autorità – Struttura organizzativa “Igiene degli ambienti di vita”

Cod.	Prestazione	Parametri applicazione tariffe	Codici tariffe	Tariffa (euro)
	... omissis ...			
	Igiene mortuaria			
1.02.34	Certificato cause di morte		1.02.34.01	7,00
1.02.35	Parere per cremazione		1.02.35.01	50,00
1.02.36	Nulla osta trasporto salma F.C.		1.02.36.01	50,00
1.02.37	Assistenza a confezionamento feretro per trasporto	Solo sigillatura	1.02.37.01	50,00
		Con doppia cassa	1.02.37.02	75,00
		Tratt. antiputref.	1.02.37.03	50,00
1.02.38	Parere e assistenza a esumazione ed estumulazione		1.02.38.01	30,00
1.02.39	Idoneità loculi	Sino a 15 loculi	1.02.39.01	50,00
		Per ogni loculo in più	1.02.39.02	5,00
1.02.40	Pareri espressi dalla conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri (di cui 20% alla AUSL, 80% da suddividere tra i componenti ad esclusione dei geologi, del sindaco e del tecnico comunale)		1.02.40.01	520,00
1.02.41	Autofunebri		1.02.41.01	85,00
	... omissis ...			

... omissis ...

Prestazioni rese in veste di pubblica autorità – Struttura organizzativa “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”

Cod.	Prestazione	Parametri applicazione tariffe	Codici tariffe	Tariffa (euro)	ENPAV 2% (euro)	Totale (euro)
3.03.06	<p>... omissis ...</p> <p>Nulla osta o parere o attestazione di idoneità anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione:</p> <p>1) case di cura zootriche;</p> <p>2) studi – ambulatori – cliniche ed ospedali veterinari;</p> <p>3) laboratori veterinari;</p> <p>4) locali adibiti a toelettatura e/o a vendita di animali di affezione ed esotici;</p> <p>5) scuderie e ippodromi;</p> <p>6) allevamenti di suini art. 24 comma “e” D.P.R. n. 320/54;</p> <p>7) rifugi, canili sanitari, gattili e cimiteri per piccoli animali;</p> <p>8) allevamenti industriali di animali da pelliccia;</p> <p>9) giardini zoologici.</p> <p>... omissis ...</p>	<p>Per strutture con superfici utili fino a mq. 100</p> <p>Per strutture con superfici utili oltre i mq. 100 per ogni successivi 100 mq. o frazione di essi</p>	<p>3.3.06.01</p> <p>3.3.06.02</p>	<p>109,00</p> <p>30,00</p>	<p>2,18</p> <p>0,60</p>	<p>111,18</p> <p>30,60</p>